

**Regolamento de
"Associazione Centro Servizi per il Volontariato"**

Art. 1 - Principi generali

Il presente Regolamento, informato ai principi generali previsti dall'art. 3, comma 3, della L. 266/91, attua le norme dello statuto dell'Associazione Centro Servizi per il Volontariato di Brescia.

Il Regolamento disciplina i compiti e le procedure del funzionamento dell'A.C.S.V.; integra o interpreta le norme dello Statuto al fine di darne piena e corretta attuazione. Può essere modificato con delibera a maggioranza dell'Assemblea ordinaria. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si fa rinvio allo Statuto ed alle leggi vigenti .

Art. 2 - Sede

La sede dell'A.C.S.V. è fissata in Brescia, Via Emilio Salgari n.43/b.

Il trasferimento della sede dell'Associazione nel Comune di Brescia avviene con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 3 - Domanda di adesione e criteri di ammissione

La domanda di adesione all'A.C.S.V. deve essere presentata per iscritto e in carta semplice al Consiglio Direttivo dal legale rappresentante dell'Associazione istante.

L'Associazione istante deve altresì specificare espressamente nella domanda di adesione:

- la denominazione;
- l'indirizzo;
- il codice fiscale;
- l'indirizzo della sede operativa, se diverso da quella legale;
- l'esistenza di eventuali sedi secondarie.

La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione istante e deve contenere l'espressa dichiarazione di condividere le finalità perseguite dall'A.C.S.V. e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

La domanda deve essere inoltre corredata dai seguenti documenti:

- copia dell'atto costitutivo;
- copia dello statuto;
- copia dell'eventuale Regolamento dell'Associazione istante;
- breve sintesi sulle finalità perseguite dall'Associazione;
- relazione sull'attività dell'Associazione degli ultimi due anni;
- copia degli ultimi due bilanci consuntivi;
- copia del bilancio preventivo per l'esercizio in corso;
- composizione degli organi sociali.

Per le Organizzazioni di Volontariato iscritte al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, Sezione Provinciale, deve essere fornita copia del decreto di iscrizione al Registro stesso.

Per le associazioni articolate su diversi livelli, siano esse organizzazioni di volontariato ovvero associazioni senza scopo di lucro, deve essere prodotta idonea relazione attestante la struttura associativa.

Per le associazioni di rilevanza provinciale deve essere presentata idonea relazione attestante l'operatività dell'Associazione in più Comuni del territorio provinciale e la relativa valenza sovradistrettuale ai sensi della L. 328/00 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai fini del computo del rapporto tra le organizzazioni di volontariato e gli enti che compongono la totalità della base associativa, la quota riservata alla partecipazione delle organizzazioni di volontariato deve essere arrotondata per eccesso a favore delle organizzazioni stesse.

Verificata la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione all'A.C.S.V., il Consiglio Direttivo comunica all'Associazione istante le proprie determinazioni per iscritto entro 15 giorni dalla data di deliberazione, senza obbligo di motivazione.

A seguito della comunicazione di ammissione, il nuovo socio provvede, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, al versamento della quota associativa relativa all'anno corrente, a pena di decadenza.

Art. 4 - Rimborso delle spese

Ai soci che, incaricati dal Consiglio Direttivo, prestano personalmente e gratuitamente la propria attività per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione sono rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate secondo i criteri di seguito specificati.

Ai membri del Consiglio Direttivo che, incaricati dal Consiglio stesso, prestano personalmente e gratuitamente la propria attività per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione sono rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate secondo i criteri di seguito specificati.

Il rimborso delle spese, entro i criteri annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo, avverrà previa presentazione della relativa richiesta su modulo predisposto dal Consiglio Direttivo e allegando la relativa documentazione giustificativa.

Art. 5 - Doveri dei soci

Fatti salvi i doveri dei soci previsti nello statuto, le Associazioni aderenti all'A.C.S.V. devono:

- partecipare alle iniziative dell'A.C.S.V. o da essa patrocinate,
- fornire annualmente, su richiesta dell'A.C.S.V., il bilancio consuntivo e quello di previsione, nonché tutte le informazioni inerenti la propria attività;
- comunicare le avvenute variazioni delle cariche sociali e/o della struttura organizzativa, nonché la variazione e/o l'apertura di sedi, delegazioni o nuovi uffici.

Art. 6 - Recesso del socio e scioglimento dello stesso

Il recesso dell'associato deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo. Il recesso produce effetti dalla data di ricevimento da parte dell'A.C.S.V. della relativa comunicazione. La qualità di socio dell'A.C.S.V. viene meno in caso di scioglimento dell'Associazione aderente.

Art. 7 - Esclusione del socio

Il socio è escluso secondo le modalità contenute all'art. 5 dello statuto sociale quando:

1. viola le norme statuarie, regolamentari e le delibere degli organi sociali;
2. danneggia moralmente o materialmente l'A.C.S.V. con atteggiamenti e attività palesemente in contrasto con le finalità statutarie;
3. non adempie agli obblighi assunti verso l'A.C.S.V. o partecipa ad associazioni e/o imprese con finalità e obiettivi in palese contrasto con quelli dell'A.C.S.V.;
4. si rende moroso nel pagamento della quota annuale nell'importo e secondo le modalità stabilite dall'Assemblea;
5. perde i requisiti previsti per l'iscrizione stessa;
6. ogni altro grave motivo che pregiudichi il rapporto associativo.

La delibera di esclusione del Consiglio Direttivo deve essere comunicata a mezzo lettera racc. A.R. al socio entro 5 giorni lavorativi dall'adozione della delibera stessa.

Durante la riunione dell'Assemblea convocata per la ratifica della delibera di esclusione, il socio può intervenire ed illustrare le proprie ragioni.

La delibera dell'Assemblea di ratifica dell'esclusione deve essere comunicata a mezzo lettera racc. A.R. al socio escluso entro 5 giorni lavorativi dalla sua adozione.

La decisione del Collegio dei Garanti è inappellabile e fa stato tra le parti.

Art. 8 - Iscrizione nel Libro degli Aderenti, quota associativa e morosità del socio

Il socio è iscritto nel Libro degli Aderenti previo pagamento della quota associativa.

Nel caso di mancato pagamento della quota associativa entro i termini previsti dall'Assemblea annuale, il socio viene cancellato dal Registro degli Aderenti.

La perdita della qualità di socio per morosità si produce automaticamente, decorso il termine utile per il versamento della quota associativa, indipendentemente dalla delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 9 - Convocazione dell'Assemblea dell'Associazione

L'avviso di convocazione deve essere comunicato a tutti i soci iscritti nel Libro degli Aderenti, almeno trenta giorni prima della data stabilita per la riunione, all'indirizzo dagli stessi fornito, per il tramite di uno dei seguenti mezzi:

1. lettera raccomandata;
2. fax;
3. posta elettronica certificata;
4. telegramma;
5. lettera ordinaria.

I mezzi di comunicazione utilizzati dall'A.C.S.V. per il tramite dei quali è possibile portare a conoscenza l'avviso di convocazione dell'Assemblea sono:

1. Bresciavolontariato;
2. Giornale di Brescia;
3. Bresciaoggi;
4. La Voce del Popolo;
5. www.bresciavolontariato.it

Nei casi di necessità e urgenza il Presidente convoca l'Assemblea a mezzo le modalità indicate ai commi precedenti almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.

Il Presidente, almeno 7 giorni prima della riunione, deve mettere a disposizione dei soci nella sede dell'A.C.S.V. la documentazione riferibile a tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

È costituito l'Albo dell'A.C.S.V.

La richiesta di convocazione dell'Assemblea formulata da almeno un quarto dei soci deve essere inoltrata al Presidente dell'A.C.S.V., il quale deve trasmetterla con urgenza ai membri del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi per la convocazione dell'Assemblea entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di convocazione.

L'Assemblea deve essere convocata entro il termine massimo di giorni 60 giorni dal ricevimento della richiesta di convocazione.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere portato a conoscenza del Collegio dei Revisori dei Conti, secondo le modalità previste al presente articolo.

Art. 10 - Assemblea e modalità di voto

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal VicePresidente o dal Consigliere più anziano per età.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata, in seconda convocazione, a distanza di almeno un'ora da quella fissata per la riunione in prima convocazione.

L'Assemblea è costituita dai legali rappresentanti o dai delegati degli Enti associati.

Il Presidente dell'Assemblea nomina due scrutatori, con il compito di verificare i titoli degli associati per la partecipazione alle votazioni.

Gli scrutatori coadiuvano il Presidente nel conteggio dei voti e nella redazione dei verbali assembleari.

Le votazioni di norma sono palesi e avvengono per alzata di mano, ad eccezioni delle votazioni per l'elezione degli organi sociali che avvengono sempre a scrutinio segreto.

Ulteriori votazioni a scrutinio segreto possono essere richieste da almeno un quarto dei soci presenti.

Il Direttore dell'A.C.S.V. può partecipare alle riunioni dell'Assemblea senza diritto di voto.

Art. 11 - Elezioni degli Organi sociali

Almeno 60 giorni prima della scadenza dell'organo per il quale si deve procedere a nuova elezione, il Consiglio Direttivo fissa la data delle elezioni e nomina una Commissione Elettorale con il compito di gestire collegialmente tutte le operazioni elettorali, dalla raccolta delle candidature alla formazione delle liste, dalla stesura del verbale alla proclamazione degli eletti.

La Commissione Elettorale si compone di cinque membri che non possono candidarsi e che non possono ricoprire incarichi nell'ambito dei lavori assembleari.

La Commissione elettorale provvede alla formazione delle schede elettorali con l'indicazione di tutti i candidati.

Attraverso i mezzi indicati all'art. 8 del presente Regolamento, la Commissione elettorale comunica agli associati, almeno 30 giorni prima della data fissata per le elezioni, la possibilità di esprimere le candidature.

Le candidature indicate dalle Associazioni socie dell'A.C.S.V. devono pervenire all'A.C.S.V. stessa a partire dal ventesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni e fino al settimo giorno antecedente la data stessa.

Per le elezioni del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Garanti, ogni aderente può proporre un solo candidato per ciascuno dei predetti organismi.

I candidati alla carica di membro del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Garanti devono possedere la necessaria esperienza e competenza professionale per svolgere correttamente i compiti loro delegati.

L'Assemblea indetta per le elezioni deve essere convocata ai sensi dell'art. 8 dello statuto entro la data di scadenza dell'organo da eleggere.

Risultano eletti i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti sino a decorrenza dei posti disponibili e fissati dall'Assemblea nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 12 dello statuto.

Ai fini della determinazione della quota riservata ai rappresentanti delle organizzazioni di volontariato, fermo restando il limite sancito dall'art. 12 dello statuto, l'arrotondamento deve essere effettuato per eccesso a favore di quest'ultimi.

Fermo restando il rapporto stabilito all'art. 12 dello statuto per la ripartizione delle quote spettanti ai rappresentanti delle organizzazioni di primo livello e di quelle articolate su più livelli, si precisa che si dovrà arrotondare per eccesso la quota spettante a queste ultime.

In funzione di seggio elettorale, la Commissione convalida le schede elettorali, disciplina le operazioni di voto, decide seduta stante su ogni contestazione o controversia, procede allo spoglio delle schede e proclama l'esito delle elezioni, convocando la prima riunione dell'organo così eletto.

Il Consiglio Direttivo nella prima riunione convocata ai sensi del comma precedente è presieduto dal Consigliere più anziano per età presente.

Delle operazioni di cui sopra viene redatto verbale sottoscritto da tutti i membri della Commissione.

Art. 12 - Convocazione Consiglio Direttivo, modalità di voto, revoca e recesso del Consigliere

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso comunicato ai consiglieri a mezzo lettera fax o e-mail o telegramma, almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, della data, del luogo e dell'ora della riunione.

Ogni consigliere ha la facoltà di proporre l'inserimento di un ordine del giorno che avrà cura di far pervenire al Presidente in tempo utile.

La convocazione del Consiglio Direttivo deve essere inviata per conoscenza anche ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, attraverso le modalità sopra descritte.

Oltre a quanto previsto dall'art. 12 dello statuto, il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta inoltrata per iscritto da almeno un terzo dei suoi membri.

Le votazioni avvengono di regola per voto palese, salvo che si tratti di delibera concernente la revoca di uno o più dei suoi membri.

La delibera di revoca deve essere comunicata al consigliere, a mezzo lettera racc. A.R., entro 5 giorni lavorativi dall'adozione della delibera stessa.

Durante la riunione dell'Assemblea convocata per la ratifica della delibera di revoca il consigliere può intervenire ed illustrare le sue ragioni.

La delibera dell'Assemblea di ratifica della revoca del Consigliere deve essere comunicata a mezzo lettera racc. A.R. allo stesso entro 5 giorni lavorativi dalla sua adozione.

La decisione del Collegio dei Garanti è inappellabile e fa stato tra le parti.

Le dimissioni del Consigliere devono essere formulate per iscritto.

Venuta meno la maggioranza dei consiglieri il Consiglio Direttivo, dando atto della stessa, provvede ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento.

Art. 13 - Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo, in quanto legale rappresentante dell'A.C.S.V., può agire e resistere, nell'interesse dell'A.C.S.V., avanti a qualsiasi autorità giudiziaria, previa l'autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'A.C.S.V., sia nei riguardi degli associati sia dei terzi.

La carica di Presidente è incompatibile con altre cariche ricoperte all'interno dell'A.C.S.V.

Art. 14 - Collegio dei Garanti

Il Collegio dei Garanti provvede all'elezione del suo Presidente. Il Collegio dei Garanti è richiesto del proprio intervento mediante racc. A.R. dal socio escluso o dal consigliere revocato con sintetica indicazione delle motivazioni e formulazione della relativa istanza.

Il Collegio dei Garanti interviene altresì su richiesta dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori, che ne abbiano motivato interesse, attraverso le modalità di cui al comma precedente.

Al Collegio dei Garanti è demandata anche l'interpretazione dello Statuto e del Regolamento dell'A.C.S.V.

Art. 15 - Libri sociali

La corretta gestione dell'A.C.S.V. deve essere garantita dalla tenuta dei seguenti libri sociali:

- libro giornale;
- libro degli inventari;
- registro dei verbali delle riunioni dell'Assemblea;
- registro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- registro dei verbali delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti;
- registro dei verbali delle riunioni del Collegio dei Garanti;
- libro degli aderenti;
- ogni altro libro o registro obbligatorio per legge, che gli organi sociali riterranno opportuno.

Il Libro degli Aderenti contiene la denominazione dell'Organizzazione, l'indirizzo della sede legale, la data di iscrizione e il nominativo del legale rappresentante dell'Associazione.

Art. 16 - Uffici territoriali

L'A.C.S.V. può attivare, ove se ne ravvisi la necessità, uffici territoriali, oltre a quello del Comune capoluogo.

Art. 17 - Norme finali

Il presente Regolamento si compone di numero 17 articoli compreso il presente.